

XVII legislatura

## **Atto del Governo n. 9**

“Schema di decreto del  
Presidente della Repubblica  
recante regolamento in  
materia di proroga del blocco  
della contrattazione e degli  
automatismi stipendiali per i  
pubblici dipendenti”

maggio 2013  
n. 10



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla  
cultura



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli \_3505

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Atto del Governo n. 9**

“Schema di decreto del  
Presidente della Repubblica  
recante regolamento in  
materia di proroga del blocco  
della contrattazione e degli  
automatismi stipendiali per i  
pubblici dipendenti”

maggio 2013  
n. 10

a cura di: L. Borsi



## **Atto del Governo n. 9**

*(Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti)*

### **Articolo 1**

*(Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego)*

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2, con esclusione della parte in cui viene disposta la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e del 10 per cento per quella superiore a 150.000 euro lordi annui, 2-*bis* e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate sino al 31 dicembre 2014;

b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate sino al 31 dicembre 2013;

c) non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Per il medesimo personale non si dà luogo,

senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011;

d) in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed all'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. L'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 è calcolata secondo le modalità ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia e non assorbe quella corrisposta ai sensi del precedente periodo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d), si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

3.- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo schema di regolamento governativo reca disposizioni in materia di pubblico impiego. Sono disposizioni - recate da un unico articolo, sopra riprodotto - volte al contenimento della spesa pubblica.

Tale fine è perseguito mediante la proroga del 'blocco' della contrattazione e degli automatismi stipendiali.

L'antefatto normativo del provvedimento risiede in una previsione del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (come convertito dalla legge n. 111 del 2011), recante *Misure urgenti per la stabilizzazione della finanza pubblica*.

Il suo articolo 16, comma 1, autorizza l'adozione di regolamenti governativi di delegificazione<sup>1</sup>, tali da disporre:

- la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, da parte delle amministrazioni dello Stato (ad esclusione dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco), delle agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, di alcuni altri enti (puntualmente indicati dall'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ossia il decreto legislativo recante il testo unico del pubblico impiego);

- la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni;

- la fissazione delle modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;

- la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni;

- l'inclusione di tutti i soggetti pubblici (con esclusione delle regioni e delle province autonome) nonché degli enti del servizio sanitario nazionale, nell'applicazione delle misure di razionalizzazione della spesa così disposte;

- la determinazione di ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali (anche attraverso

---

<sup>1</sup> Ossia regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Esso prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia (le quali si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta), sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia (e dispongono l'abrogazione di norme vigenti), con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure, la riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, la lotta all'assenteismo).

Per un profilo tra quelli ricordati - ossia il 'blocco' del *turn over* - è già intervenuta, per il 2014, una successiva disposizione di rango primario.

Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (cd. sulla *spending review*), come convertito dalla legge n. 135 del 2012) ha infatti disposto (suo articolo 14, comma 1) la proroga a tutto il 2014 delle disposizioni che limitano le assunzioni delle pubbliche amministrazioni.

Per (alcuni) altri profili, interviene lo schema di regolamento in esame.

La **lettera a) del comma 1** dell'unico articolo che compone lo schema, proroga un novero di disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica* (come convertito dalla legge n. 122 del 2010).

A rilevare è l'articolo 9 di quel decreto-legge. Di questo, alcune previsioni sono oggetto della proroga qui disposta.

La proroga è al 31 dicembre 2014.

In dettaglio: di quell'articolo 9 del decreto-legge n. 78, sono prorogati i commi 1, 2 (per una parte), 2-*bis* e 21.

Se ne esaminano partitamente le previsioni.

L'articolo 9, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010 'congelava' (per il triennio 2011-13) al trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti pubblici, compreso il trattamento accessorio (fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale).

Dunque *la proroga al 31 dicembre 2014 qui investe il 'blocco' del trattamento economico individuale del pubblico dipendente.*

Per amministrazioni pubbliche, sono da intendersi le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica. Il comunicato dell'Istat 28 settembre 2012 ne reca l'elenco puntuale.

L'articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 78 riduceva (per il triennio 2011-13) del 10 per cento l'intera indennità corrisposta ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.

Inoltre statuiva che i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali (anche di livello generale) non potessero

essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare.

*La proroga al 31 dicembre 2014 qui investe la riduzione delle indennità per gli uffici di diretta collaborazione dei ministri nonché il 'blocco' della soglia massima di trattamento economico complessivo per i titolari di incarichi dirigenziali.*

L'articolo 9, comma 2 citato recava anche altra disposizione, ossia la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei pubblici dipendenti, del 5 per cento se superiori a 90.000 euro lordi annui, del 10 per cento se superiori a 150.000 euro (più esattamente: riduzione del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro fino a 150.000 euro; nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro).

Sulla legittimità costituzionale di tale previsione si è però pronunciata - in senso contrario - la Corte costituzionale, con la sentenza n. 223 del 2012.

Quella sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata ritenendo che, sotto le spoglie di una riduzione del trattamento economico, essa introducesse un vero e proprio prelievo tributario, secondo modalità collidenti con l'articolo 3 (principio di eguaglianza) e con l'articolo 53 (universalità dell'imposizione) della Costituzione.

Ne consegue che tale previsione, caducata dalla declaratoria di incostituzionalità, non possa essere ricompresa nella proroga disposta dallo schema di regolamento in esame (che infatti espressamente la esclude).

Queste le motivazioni rese dalla Corte costituzionale, nel dichiarare con la sentenza n. 223 del 2012 la illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2 del decreto legge n. 78 del 2010:

"L'introduzione di una imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione viola, infatti, il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d'imposta economicamente rilevante. Tale violazione si manifesta sotto due diversi profili.

Da un lato, a parità di reddito lavorativo, il prelievo è ingiustificatamente limitato ai soli dipendenti pubblici. D'altro lato, il legislatore, pur avendo richiesto (con l'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011) il contributo di solidarietà (di indubbia natura tributaria) del 3% sui redditi annui superiori a 300.000,00 euro, al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, ha inopinatamente scelto di imporre ai soli dipendenti pubblici, per la medesima finalità, l'ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura. Nel caso in esame, dunque, l'irragionevolezza non risiede nell'entità del prelievo denunciato, ma nella ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi. La sostanziale identità di *ratio* dei differenti interventi "di solidarietà", poi, prelude essa stessa ad un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato ai pubblici dipendenti, foriero peraltro di un risultato di bilancio



che avrebbe potuto essere ben diverso e più favorevole per lo Stato, laddove il legislatore avesse rispettato i principi di eguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica, anche modulando diversamente un “universale” intervento impositivo. L’eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è, infatti, suscettibile senza dubbio di consentire al legislatore anche il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti cittadini necessitano. Tuttavia, è compito dello Stato garantire, anche in queste condizioni, il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, il quale, certo, non è indifferente alla realtà economica e finanziaria, ma con altrettanta certezza non può consentire deroghe al principio di uguaglianza, sul quale è fondato l’ordinamento costituzionale.

In conclusione, il tributo imposto determina un irragionevole effetto discriminatorio”.

L'articolo 9, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 78, come convertito dalla legge n. 122 del 2010, 'congelava' (per il triennio 2011-13) all'ammontare complessivo accordatogli nell'anno 2010, il trattamento accessorio (nonché prevedeva l'automatica sua riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio).

*La proroga al 31 dicembre 2014 qui investe il 'blocco' delle risorse complessive destinabili al trattamento accessorio dei pubblici dipendenti.*

L'articolo 9, comma 21 del decreto-legge n. 78 disponeva la non applicabilità (per il triennio 2011-2013) dei meccanismi di adeguamento retributivo, così per il personale 'contrattualizzato' come per il personale in regime di diritto pubblico - applicantesi quest'ultimo ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle Forze di polizia di Stato e del Corpo dei vigili del fuoco, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai dipendenti di alcuni enti (nelle materie della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio e della tutela della concorrenza e del mercato, quali Banca d'Italia, Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato), al personale della carriera dirigenziale penitenziaria e ai professori e ricercatori universitari (ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Meccanismi di progressione automatica degli stipendi e di carriera - dei quali era disposta altresì la non recuperabilità successiva, una volta trascorso il triennio 2011-2013 - non sarebbero stati, dunque, per quel triennio utili ai fini della maturazione di scatti retributivi bensì solo considerati ai fini giuridici.

*La proroga al 31 dicembre 2014 qui investe il 'blocco' dei meccanismi di progressione stipendiale dei pubblici dipendenti.*

A tale previsione si sottrae il personale della magistratura, per effetto della già ricordata sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012, che tra i suoi dispositivi recava altresì la dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto-legge n. 78 là dove esso non escludesse la magistratura dall'applicazione del 'blocco' temporaneo dell'adeguamento automatico, strumento di garanzia dell'autonomia e indipendenza della magistratura. La Corte ravvisava che il 'blocco' fosse stato predisposto secondo modalità lesive di quelle garanzie.

Anche la **lettera b)** del comma 1 dell'unico articolo che compone lo schema, proroga disposizione del decreto-legge n. 78 del 2010.

Rileva l'articolo 9, comma 23 di quel decreto-legge. Le sue disposizioni sono ora prorogate *al 31 dicembre 2013*.

Vi si prevedeva che, per il personale così docente come amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, il triennio 2010-2012 non fosse utile ai fini della maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per effetto dei passaggi tra posizioni stipendiali.

*La proroga (al 31 dicembre 2013) qui investe il 'blocco' della maturazione delle posizioni stipendiali con i corrispettivi incrementi economici, per il personale della scuola.*

Il comma 23 citato dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78, come modificato in sede di conversione, faceva al contempo salvo il disposto dell'articolo 8, comma 14, del medesimo decreto-legge, ossia la previsione che il 30 per cento delle economie di spesa discendenti dalle misure di razionalizzazione (previste dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008) fossero comunque riservate al settore scolastico.

Tali risparmi erano destinati ad incrementare le risorse contrattuali per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera per il personale della scuola, a decorrere dall'anno 2010.

La **lettera c)** reca una duplice disposizione.

La prima prescrive il 'blocco' per il biennio 2013-14 della contrattazione per il pubblico impiego (si è ricordato, delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica).

E dispone la non recuperabilità successiva, riferita a quel biennio, di componenti retributive.

Analoga previsione era recata dall'articolo 9, comma 17 del decreto-legge n. 78 più volte citato. Esso prevedeva non si desse luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012.

Quella così disposta è dunque, sul piano sostanziale, pur essa una proroga, rispetto alla disciplina recata dal decreto-legge del 2010.

*La proroga qui investe il 'blocco' (esteso agli anni 2013 e 2014) della contrattazione collettiva nel pubblico impiego.*

*Peraltro, è a notare come non di solo proroga si tratti ma anche di una estensione delle amministrazioni pubbliche, i cui dipendenti siano interessati dal 'blocco' della contrattazione.*

*Infatti, qui si fa riferimento alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica - laddove l'articolo 9, comma 17 del decreto-legge n. 78 fa riferimento al personale dipendente pubblico 'contrattualizzato' o in regime di diritto pubblico (ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001).*

*Pare profilo suscettibile di approfondimento, se tale variazione di dettato possa dirsi ricompresa nella autorizzazione legislativa alla delegificazione (quale recata dal citato articolo 16, comma 1 del decreto-legge n. 98 del 2011).*

La seconda disposizione reca il disconoscimento di incrementi contrattuali eventualmente previsti con decorrenza dal 2011.

Essi non hanno luogo, prevede la norma, né sono successivamente recuperabili.

*La disposizione investe - e cancella - gli incrementi contrattuali per i pubblici dipendenti, che siano stati introdotti dal 2011.*

La **lettera d)** dispone in materia di indennità di vacanza contrattuale.

L'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale fu fatta salva dal decreto-legge n. 78 (suo articolo 9, comma 17).

L'indennità di vacanza contrattuale è prevista dal decreto-legislativo n. 165 del 2001 (recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*). Prevede il suo articolo 47-bis che decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (tale era allora lo strumento normativo) che disponga in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possano essere erogati in via provvisoria (previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative), salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione testé

ricordata, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.

Questa la disciplina dell'istituto dell'indennità di vacanza contrattuale. Essa fu mantenuta, si è ricordato, dal decreto-legge n. 78 del 2010, che insieme prevede che la indennità fosse conferita nella misura previste a decorrere dall'anno 2010, in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009).

L'articolo 2, comma 35, della legge finanziaria 2009 stabilisce che, dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria, decorrano le trattative per il rinnovo dei contratti del personale del pubblico impiego, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (tale era allora lo strumento normativo) le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la disposizione si applicava con riferimento al solo anno 2009 (ferma restando l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2008). Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Tenuto conto di questo ordito normativo, la lettera *d*) dello schema di regolamento dispone che non possano esservi incrementi, nell'erogazione della indennità di vacanza contrattuale nel 2013 e nel 2014 (biennio per il quale altra disposizione prescrive il 'blocco' della contrattazione collettiva, si è ricordato) - e questo, senza possibilità di recupero.

*La disposizione investe - e preclude, per il biennio 2013-2014 - gli incrementi della indennità di vacanza contrattuale.*

Insieme, stabilisce che per il successivo contratto nazionale - che diviene riferito al triennio 2015-2017 - l'indennità di vacanza contrattuale rimanga determinata secondo i parametri già oggi vigenti, cioè sia insuscettibile di nuovi incrementi.

*La disposizione 'congela' agli importi attuali l'indennità di vacanza contrattuale da corrispondere nel futuro triennio contrattuale 2015-2017.*

Il "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, prevede che dopo 3 mesi di vacanza contrattuale venga corrisposto il 30 per cento

del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi; dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, venga corrisposto il 50 per cento del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi.

L'istituto dell'indennità di vacanza contrattuale è già previsto in tutti i contratti dei dipendenti pubblici 'contrattualizzati'.

Il **comma 2** estende al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale) il 'blocco' (al 31 dicembre 2014): del trattamento economico individuale; della soglia massima di trattamento economico complessivo per i titolari di incarichi dirigenziali; delle risorse complessive destinabili al trattamento accessorio; dei meccanismi di progressione stipendiale; della contrattazione collettiva.

Così come estende a quel personale la cancellazione degli incrementi contrattuali che siano stati introdotti dal 2011, nonché le disposizioni relative all'indennità di vacanza contrattuale.





# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVI LEGISLATURA

<a href="#"><u>421</u></a>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3658 Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1 "Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale"
<a href="#"><u>422</u></a>	Testo a fronte	Atto del Governo n. 538 "Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2010, n. 132 recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa"

## XVII LEGISLATURA

<a href="#"><u>1</u></a>	Dossier	La legge elettorale per il Senato: la terza applicazione - Edizione provvisoria
<a href="#"><u>2</u></a>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 298 "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria"
<a href="#"><u>3</u></a>	Schede di lettura	Atto del Governo n. 1 Schema di decreto ministeriale di attuazione di deroghe in materia pensionistica
<a href="#"><u>4</u></a>	Dossier	Atto del Governo n. 0 Testo dello schema, con modificazioni, di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale, corredato dalle osservazioni del Governo (Trasmesso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42)
<a href="#"><u>5</u></a>	Dossier	Atto del Governo n. 2 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale"
<a href="#"><u>6</u></a>	Dossier	La riforma universitaria a due anni dalla legge n. 240 del 2010
<a href="#"><u>7</u></a>	Dossier	Infrastrutture e trasporti. Dossier di inizio della XVII Legislatura
<a href="#"><u>8</u></a>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 576 Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015
<a href="#"><u>9</u></a>	Dossier	Atto del Governo n. 7 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".